



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO

Numero 110 Settoriale del 28/11/2024

Numero 823 Reg. Generale del 28/11/2024

OGGETTO: ART.11 c.4 L.214 DEL 30.12.2023- ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA DEL TERMINE DI EFFICACIA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE FINO AL 31.12.2032
--

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Arch. Antonio ANGLANO**, Responsabile del 6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

• l'art.1 comma 1180 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che recitava: "Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data";

• l'art.181 c.4-bis del D.L. 34/2020 secondo cui *“Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*;

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 sono state approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubblica in scadenza al 31/12/2020;
- la deliberazione Giunta Regione Puglia n. 1969 del 07/12/2020, inerente il recepimento delle linee guida approvate con il suddetto Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020, e il relativo allegato, recante *“Modalità regionali di espletamento delle procedure di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza il 31.12.2020 non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita”*,
- la Determinazione n.84 settoriale e numero 671 Reg. Generale del 24.12.2020 con cui questo Comune, in osservanza dell'art.181 c.4-bis del D.L. 34/2020, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 e della deliberazione di Giunta Regione Puglia n. 1969 del 07/12/2020 ha formalizzato l'avvio del procedimento amministrativo per il rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche al mercato settimanale in scadenza al 31/12/2020, per la durata di dodici

anni, rivolto esclusivamente nei confronti dei titolari delle prescritte autorizzazioni/Scia per lo svolgimento dell'attività;

- l'articolo 26/bis del Decreto Legge n.41/2021 convertito in Legge n. 69 /2021 secondo cui: "Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'art.103, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista";
- l'art. 1 del Decreto Legge n.105 del 23/07/2021 convertito in Legge n. 126/2021, che stabiliva la proroga dello stato emergenziale al 31/12/2021;
- l'art. 56 bis del D.L.73/21 (introdotto dalla L. 23.07.2021, n. 106 in sede di conversione del decreto), con cui i termini per la conclusione delle procedure per l'assegnazione dei posteggi venivano prorogati fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (30 giugno 2022);

Dato atto che questo Suap ha avviato presso i competenti Enti/uffici le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali, professionali e di iscrizione alla Camera di Commercio in capo ai titolari delle prescritte autorizzazioni/Scia per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, aventi titolo al rinnovo dei titoli autorizzativi;

Preso atto delle sentenze nn.17 e 18 del 09/11/2021 con le quali l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito il principio della doverosa disapplicazione, oltre che da parte del plesso giudiziario, anche dall'organo amministrativo della norma nazionale in contrasto con quella euro-unitaria (art. 12 Direttiva "servizi" n.123/2006) in materia di tutela della concorrenza e concorsualità nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività economiche da parte di privati, in ragione della scarsità delle risorse naturali su cui le stesse intendono svilupparsi;

Preso atto, altresì, delle sentenze n.1223/2022 del Tar Lombardia, n. 539- n.801- n.1411 del 2022 del Tar Lazio ed ancora n.865 del 2021 del Tar Sardegna, con le quali la giurisprudenza amministrativa di merito si è successivamente conformata al principio su richiamato, fissato dalle sentenze nn.17 e 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dando atto che le concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche hanno efficacia fino al 31/12/2023, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento di una nuova disciplina legislativa che fissi fra l'altro, criteri di selezione per l'assegnazione- tramite procedure di evidenza pubblica dei titoli autorizzativi per lo svolgimento di tale tipologia di attività commerciale coerenti con la normativa euro-unitaria e secondo i principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

Dato atto che, per effetto della intervenuta giurisprudenza amministrativa nei termini di cui sopra, giusta determinazione dirigenziale n. 97 settoriale e numero 727 Reg. Generale del 01.12.2022 questo Comune ha disposto la proroga delle concessioni di posteggi su area pubblica al mercato settimanale sino al 31/12/2023, fatta salva normativa sopravvenuta;

Visto la sopravvenuta normativa in materia, id est l'art.11 L. 214 del 30/12/2023 secondo cui:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,

della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

Dato atto che:

- con la propria Determinazione Dirigenziale n. 97 settoriale e numero 727 Reg. Generale del 01.12.2022 questo Comune ha disposto la proroga delle concessioni di posteggio al mercato settimanale sino al 31/12/2023;
- con l'entrata in vigore dell'art.11 L. 214/2023, è maturata la condizione risolutiva fissata dalla determinazione dirigenziale adottata da questo Comune n. 727 Reg.

Generale del 01.12.2022 , rappresentata dalla normativa sopravvenuta;

- per identità di ratio con la previsione dell'art.11 c.4 della prefata legge 214/23 e conformemente al criterio di interpretazione logica e teleologica della novella legislativa, il termine del 31/12/2023 di efficacia delle concessioni rilasciate deve essere adeguato a quello previsto per i rinnovi dall'art.181 c.4 bis del D.L. 34/2020, come convertito dalla L. 77/2020) e cioè il **31/12/2032**;
- è stata effettuata la verifica, in capo a ciascun attuale titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica del mercato settimanale presso questo Comune della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva di cui all'elenco alleato;

Ritenuto opportuno, per l'effetto, adottare apposita determinazione dirigenziale di integrazione del termine di efficacia al 31/12/2032 della durata (precedentemente disposta al 31.12.2023 con formale determinazione di cui innanzi) delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica presso il mercato settimanale in favore degli aventi titolo, così come sopra descritti;

Visto l'art.11 L. 214 del 30/12/2023;

Tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Di disporre l'efficacia al **31/12/2032**, per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della durata delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica presso i mercati previsti in questo Comune in favore degli aventi titolo di cui all'allegato elenco.
3. Di dare atto, per l'effetto, che si procederà con successivi e distinti atti a rilasciare in favore dei suddetti operatori aventi titolo le prescritte rispettive autorizzazioni ex art.28 c.1 lett. A) del D.Lgs. 114/98 per lo svolgimento dell'attività.
4. Di stabilire che, nelle more del rilascio delle concessioni così integrate, gli operatori economici aventi titolo possono comunque occupare i posteggi oggetto di rinnovo ai sensi della procedura citata in premessa;
5. Di precisare che, per la durata dei rinnovi disposti con il presente atto, resta comunque salvo ogni diverso termine stabilito da future disposizioni normative attuative della Direttiva 123/CE/2006;
6. Di comunicare ai diretti interessati il presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di questo Comune e all'Albo Pretorio online e alla trasmissione alle associazioni di categoria, considerandosi in tal senso assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati, in considerazione del fatto che il numero dei destinatari renderebbe eccessivamente gravosa la comunicazione personale;
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 è il sottoscritto arch. Antonio Anglano, nella qualità di responsabile del Settore SUAP del Comune di Veglie
8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, oppure in via alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet istituzionale del Comune di Veglie nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.
10. Di trasmettere alle associazioni di categoria la presente per la diffusione agli associati titolari di concessioni;

11. Si attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come integrata dalla L. 190/2012 e dell'art.6 comma 2 del DPR 62/2013.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Antonio ANGLANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1667

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 02/12/2024 al 17/12/2024
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dott. Pierluigi CANNAZZA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.